



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 50/2023 del 20/12/2023

OGGETTO : MODIFICA AL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 01 GENNAIO 2021”. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 97/2020.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di Dicembre presso il Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO

1	CELENTANO MATILDE ELEONORA	P	18	DE AMICIS ENZO	P
2	TIERO RAIMONDO	P	19	DI MATTEO CLAUDIO	P
3	ANZALONE MAURO	P	20	FATICONI MARIO	A
4	BACCINI SERENA	P	21	FIGLIOTTI DANIELA ARMIDA	P
5	BELLINI DARIO	P	22	FURLANETTO FAUSTO	P
6	BELVISI ROBERTO	P	23	GALARDO MAURIZIO	P
7	BRUNI CESARE	P	24	IAVARONE DINO	P
8	CAMPAGNA VALERIA	A	25	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P
9	CATANI NICOLA	A	26	LICATA EMILIANO	P
10	CENSI FEDERICA	A	27	MAJOCCHI LEONARDO	P
11	CIOLFI MARIA	P	28	MULE' SIMONA	P
12	COCHI PINA	P	29	PAGANO FRANCESCA MARIA	P
13	COLETTA DAMIANO	P	30	PORZI ALESSANDRO	A
14	COLETTA FLORIANA	P	31	RANALDI NAZZARENO	P
15	COLONNA VALENTINA	P	32	SCALCO RENZO	P
16	COLUZZI GIUSEPPE	P	33	VALLETTA VINCENZO	P
17	CORIDDI GIUSEPPE	A			

PRESIEDE RAIMONDO TIERO
ASSISTE MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA

ORIGINALE

Deliberazione di Consiglio N° 50/2023

Pag. 1 di 8



Il presidente introduce la Proposta di Deliberazione di Consiglio n. 67 del 21/11/2023 ad oggetto: "Modifica al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate". Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021 - approvato con delibera di CC n. 97/2020" e la pone in discussione nel testo qui riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Dirigente Quirino Volpe responsabile del Servizio Entrate

CONSIDERATO che:

1. l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
2. per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845. *A decorrere dal 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;*
3. la delibera di Consiglio Comunale n. 97/2020 del 31.12.2020 avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. decorrenza 01 Gennaio 2021" che istituisce e regola con decorrenza 01 gennaio 2021 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019;
4. la delibera di Consiglio Comunale n° 42/2022 del 24.05.2022 che ha apportato modifiche al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. decorrenza 01 Gennaio 2021"

CONSIDERATA

5. La necessità di adeguare il Regolamento modifiche atte a semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti;



6. Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il parere dei Revisori dei Conti, espresso sulla presente proposta ai sensi dell'articolo 239 (comma 1, lett. b, nn. 2 e 7) del Decreto Legislativo 267/2000 reso in allegato;
- il parere della Commissione Bilancio sulla presente proposta concernente la Modifica al "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021." approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96/2020 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 20/2021, n. 41/2022 e n. 244/2023;

PROPONE DI DELIBERARE

Le seguenti modifiche al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 01 gennaio 2021."

approvato con delibera di Consiglio Comunale n.97/2020:

Articolo 16 "Sanzioni e indennità" modificare la lettera a) del comma 2 come segue:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

**Motivazione:**

La legge n. 160/2019, all'articolo 1, c.821, lettera g), dispone la previsione di una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, pertanto, al fine di ridurre la pressione del regime sanzionatorio, si ritiene opportuno modificare la percentuale di indennità, portando la stessa dal 50% al 30%.

Articolo 16 “Sanzioni e indennità” modificare la lettera b) del comma 2 come segue:

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Motivazione:

La legge n. 160/2019, all'articolo 1, c.821, lettera h), prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità, pertanto, al fine di ridurre la pressione del regime sanzionatorio, si ritiene opportuno modificare la sanzione portando la stessa pari all'importo del canone dovuto.

Articolo 16 aggiungere il comma 3bis

3 bis) In caso di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta ed è pari al canone maggiorato del 10 per cento. Resta ferma la sanzione pari al 100 per cento del canone.

Articolo 16 aggiungere il comma 4bis:

4 bis) In caso di mancato o insufficiente pagamento del canone patrimoniale, per le occupazioni sia a carattere permanente che temporaneo, se entro il termine di centoventi giorni dalla data fissata per la scadenza, il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui al c. 4 è ridotta al 10 per cento. È dovuto il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La sanzione di cui al presente comma non si applica per il mancato o insufficiente versamento delle rate concesse a norma del successivo articolo 17 bis.

Articolo 16 aggiungere il comma 4ter:

4 ter) Per le occupazioni di cui al comma 2, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, l'indennità di cui al c. 2 lettera a) è ridotta al 10 per cento e la sanzione di cui al c. 2 lettera b) è pari al 30 per cento del canone.

L'applicazione dell'indennità e della sanzione nella misura ridotta è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell'Ente. Il canone, verrà computato, presumendo le occupazioni di suolo pubblico effettuate per un periodo di 30 giorni, salvo comprovato diverso periodo di occupazione. Resta fermo il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 16 aggiungere il comma 7:

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 bis ed 4 ter, si applicano solo nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Motivazione:



Si ritiene opportuno introdurre i precedenti commi, al fine di incentivare lo spontaneo adempimento dei doveri da parte del contribuente incorso in irregolarità, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

Aggiungere l'articolo 17 bis "rateizzazioni"

1. per i debiti pregressi aventi natura tributaria e non tributaria, inclusi quelli per i quali sia già stato emesso avviso di accertamento ovvero avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, possono essere concesse rateizzazioni, su specifica richiesta del debitore purchè lo stesso attesti di trovarsi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. Al fine di consentire la valutazione dello stato di temporanea difficoltà economica il richiedente dovrà produrre all'Ente, ovvero al concessionario in caso di affidamento, pena il diniego della rateizzazione, i seguenti documenti:

- a) per le persone fisiche: attestazione ISEE certificata (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- b) per le persone giuridiche: ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi.

3. Non si procede a dilazione per importi fino a € 100. L'importo minimo rateizzabile è pari ad

€ 100,01, comprensivo di sanzioni, interessi, eventuali spese di notifica ed oneri afferenti le procedure cautelari od esecutive attivate.

4. Le rateizzazioni vengono concesse nei seguenti limiti:

- fino a € 100,00 - nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 - 5 rate mensili;
- da € 500,01 a € 2000,00 - da un minimo di 6 rate ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 2000,01 a € 6000,00 – da un minimo di 19 rate ad un massimo di 36 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - da un minimo di 37 rate ad un massimo di 48 rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 - fino a 72 rate mensili.

5. Qualora l'importo rateizzato sia superiore a € 30.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. È facoltà dell'Ente, ovvero del concessionario in caso di affidamento in concessione, richiedere comunque la prestazione di tale garanzia anche per importi inferiori in considerazione della specifica situazione del debitore. Il piano di rateizzazione deve essere sottoscritto per accettazione dal debitore.

6. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura prevista vigente che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

7. Il contribuente dovrà esibire, all'ufficio che ha concesso la rateizzazione, nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo per le sanzioni con definizione agevolata, la relativa rateizzazione potrà essere applicata solo oltre detto periodo, ossia sul solo importo definito.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

Motivazione:



L'introduzione è volta a definire e regolamentare le modalità di rateizzazione, così come disposto della Legge n. 160/2019, art. 1, comma 796

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

Quirino Volpe Dirigente Servizio Entrate

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la su riportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Dr. Quirino Volpe Responsabile del Servizio Entrate, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000); e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
 - che la presente proposta di deliberazione necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale, ex art. 97 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato;

Interviene per mozione d'ordine il consigliere Coriddi, il quale propone di svolgere un'unica illustrazione e unica discussione per le proposte n. 62/2023, n. 66/2023 e n. 67/2023 con votazioni separate.

La proposta è condivisa dall'Aula.

Udita l'illustrazione complessiva delle suddette proposte di deliberazione da parte dell'assessore Nasti.

Uditi gli interventi dei consiglieri: Bellini, Belvisi, Anzalone, Ciolfi.

Bellini chiede il parere di SG per capire se è una convocazione di prima o seconda convocazione.

Presidente chiarisce che il DUP e le mozioni sono in seconda e gli altri in prima.

Non ci sono interventi per dichiarazioni di voto.

Il Presidente, votate le proposte n.62 e 66, pone in votazione la proposta di deliberazione n. 67/2023.

L'esito della votazione è il seguente, come specificata nel report allegato generato dal sistema informatico "Consigli cloud":

- 27 favorevoli;
- 0 contrari;
- 0 astenuti;

DELIBERA



Di approvare la su riportata proposta di deliberazione con il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” riportato quale ALLEGATO A alla presente deliberazione.

La seduta è stata registrata e trascritta. La trascrizione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Latina



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)